Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Mercoledì, 1° agosto 1928 - Anno VI — Numero 178

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2143.**

REGIO DECRETO 5 giugno 1928, n. **1667.**

Sostituzione di un membro fisso della Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del consigliere di Corte di appello sig. comm. dott. Marciano Rosario quale membro fisso della Commissione istituita con l'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, avendo egli espresso il desiderio di essere esonerato da tale incarico per esigenze del suo ufficio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del sig. comm. dott. Rosario Marciano, è nominato membro fisso della Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato il signor cav. uff. Federico Ferro-Luzzi, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 202. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2144.**

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. **1668.**

Approvazione di una modifica dello statuto della Federazione sindacale fascista dell'industria cotoniera italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, con il quale è concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed è approvato il relativo statuto;

Visto il Nostro decreto 3 aprile 1927, n. 539, col quale è concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione sindacale fascista dell'industria cotoniera italiana — aderente alla cennata Confederazione generale — ed è approvato il relativo statuto;

Vista la domanda in data 20 febbraio 1928 - Anno VI - con la quale la Confederazione suddetta chiede sia approvata una modificazione all'art. 3 dello statuto della Federazione sindacale fascista dell'industria cotoniera italiana;

Vista la deliberazione in data 20 febbraio 1928 - Anno VI - del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, concernente detta modificazione;

Visto l'art. 20, lettera *b*), dello statuto della Confederazione predetta;

Vista la deliberazione del 29 luglio 1926, con la quale l'assemblea generale ordinaria della Confederazione conferì alla Presidenza della Confederazione stessa i poteri e le autorizzazioni necessarie per attuare opportune riforme dell'ordinamento e dell'organizzazione confederale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata, in conformità della domanda della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, la modificazione dell'art. 3 dello statuto della Federazione sindacale fascista dell'industria cotoniera italiana, approvato col Nostro decreto 3 aprile 1927, n. 539.

L'art. 3, ultimo comma, dello statuto suddetto è, perciò, sostituito dal seguente:

« Gli scopi di cui al comma *a*) sono perseguiti dalla Federazione attraverso l'opera dell'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri, istituto giuridicamente riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 36 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ed alla quale devono appartenere tutte le singole ditte associate alla Federazione attraverso le sezioni costituite in seno alle Unioni territoriali.

« L'iscrizione delle ditte nell'Associazione avviene, quando non sia da esse provveduto, per cura della Federazione ed a mezzo delle Unioni cui esse appartengono ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 203. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2145.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1669.

Approvazione di una modifica dello statuto dell'Associazione fascista dell'industria laniera italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 26 settembre 1926, numero 1720, con il quale è concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed è approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 14 luglio 1927, n. 1376, col quale è attribuita personalità giuridica all'Associazione fascista dell'industria laniera italiana ed è approvato il relativo statuto;

Vista la domanda in data 28 febbraio 1928 - Anno VI - con la quale la Confederazione suddetta chiede sia approvata la modifica degli articoli 10 e 21 dello statuto dell'Associazione fascista dell'industria laniera italiana;

Vista la deliberazione in data 28 febbraio 1928 del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, concernente detta modifica;

Visto l'art. 20, lettera *b*), dello statuto della Confederazione predetta;

Vista la deliberazione del 29 luglio 1926, con la quale l'assemblea generale ordinaria della Confederazione conferì alla Presidenza della Confederazione stessa i poteri e le autorizzazioni necessarie per attuare opportune riforme dell'ordinamento e dell'organizzazione confederale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la modifica, deliberata dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dello statuto dell'Associazione fascista dell'industria laniera italiana, approvato con Nostro decreto 14 luglio 1927, n. 1376.

Gli articoli 10 e 21 dello statuto suddetto sono, perciò, sostituiti dai seguenti:

« Art. 10. — I soci effettivi sono tenuti a versare alla Cassa sociale:

a) L. 500 per tassa di ammissione all'atto dell'accettazione della loro domanda;

b) L. 200 per quota fissa annua sociale, se trattasi di ditte industriali, oltre ad una quota supplementare annua ragguagliata a L. 3.50 per ogni telaio per stoffa o per maglieria, L. 1.75 per ogni tricoteuse da maglieria, L. 0.07 per ogni fuso di carderia o a pettine, L. 35 per ogni sfilacciatrice ed ogni pettinatrice, L. 175 per ogni leviathan;

c) nel caso di ditte che abbiano macchine diverse da quelle sopra contemplate, la quota supplementare sarà fissata dal Consiglio di presidenza;

d) L. 600 per quota annua fissa, se trattasi di ditte classificatrici di lana.

« Art. 21. — Nell'assemblea generale e nelle adunanze del Consiglio generale, tanto per decisioni che per le nomine, le ditte associate hanno diritto a disporre, in base alla quota annua complessivamente dovuta e pagata:

a) di 1 voto da L. 1 a L. 550 di quota;
b) di 2 voti da oltre L. 550 a L. 900 di quota;
c) di 3 voti da oltre L. 900 a L. 1250 di quota;
d) di 4 voti da oltre L. 1250 a L. 1950 di quota;
e) di 5 voti da oltre L. 1950 a L. 3350 di quota;
f) di 6 voti da oltre L. 3350 a L. 5100 di quota;
g) di 7 voti da oltre L. 5100 a L. 6850 di quota;
h) di 8 voti da oltre L. 6850 a L. 8950 di quota;
i) di 9 voti da oltre L. 8950 a L. 11,050 di quota;
l) di 10 voti da oltre L. 11,050 a L. 13,850 e oltre.

« Le votazioni hanno effetto con maggioranza relativa quando si tratta di nomine, e con maggioranza assoluta sui votanti quando si tratta di risoluzioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1928 *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 204. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2146.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1672.

Estensione alle Colonie libiche delle disposizioni del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2672, relative alla soppressione o riduzione delle indennità di caro-viveri agli impiegati degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, relativa alla amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2672, è esteso alle Colonie dell'Africa settentrionale a decorrere dal 1° del mese successivo a quello della registrazione del presente decreto.

Art. 2.

Le facoltà spettanti nel Regno al prefetto ai termini del l'art. 6 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2672, sono attribuite nelle Colonie al Governatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 207. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2147

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. **1694.**

Interpretazione dell'art. 9, comma 4°, del decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202, relativo alla inclusione dei doppi fondi nella stazza lorda delle navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 796;
Visto il decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202, che approva il regolamento per la stazzatura delle navi;
Ritenuta la necessità di precisare l'interpretazione da dare alla norma contenuta nel quarto comma dell'art. 9 del precitato regolamento in relazione all'obbligo fatto dalla legge 29 giugno 1913, n. 796, di tener conto degli accordi internazionali e dei sistemi generalmente adottati in materia di stazzatura;
Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile e il Comitato per i progetti di navi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 9, comma quarto, del regolamento per la stazzatura delle navi mercantili, approvato con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202, va interpretato, in rapporto alle diverse fattispecie, come segue:
I doppi fondi di tipo cellulare si devono intendere sempre esclusi dalla stazza lorda, ma la intera capacità dei singoli compartimenti stagni che li compongono, segnata a parte sul certificato di stazza, sarà aggiunta, volta per volta per gli effetti della tassazione, quando i doppi fondi siano in fatto utilizzati per trasporto di merci, provviste o combustibili.
I doppi fondi che non abbiano carattere organico di doppi fondi cellulari, se atti a contenere merci, provviste o combustibile, si devono intendere inclusi nella stazza lorda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1928 *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 229. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2148.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **1674.**

Inscrizione di due incrociatori con i nomi di « Zara » e « Fiume » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I due incrociatori leggeri da 10,160 tonnellate di dislocamento standard, in corso di ordinazione uno alla Ditta Odero-Terni (Cantieri del Muggiano) e uno allo Stabilimento Tecnico Triestino di Trieste, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo rispettivamente i nomi di « Zara » e « Fiume ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1928 *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 209. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2149.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n **1675.**

Inscrizione di quattro cacciatorpediniere nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le quattro navi cacciatorpediniere da 1450 tonnellate e 38 nodi, in corso di ordinazione due al Cantiere Odero di Sestri Ponente e due ai Cantieri Navali del Tirreno, sono

inscritte nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo rispettivamente i nomi di « Dardo », « Strale », « Freccia », « Saetta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 210. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2150.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1681.

Autorizzazione al comune di Nova a modificare la propria denominazione in « Nova Milanese ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 29 maggio 1928 con la quale il podestà di Nova, in esecuzione della propria deliberazione 26 maggio 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di « Nova Milanese »;
Veduto il parere favorevole espresso dal commissario per la straordinaria amministrazione della provincia di Milano, con la deliberazione 16 maggio 1928, adottata con i poteri del Consiglio;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Nova, in provincia di Milano, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Nova Milanese ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 216. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2151.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1684.

Riunione dei comuni di Battaglia della Bainsizza, Gargaro e Santo Spirito della Bainsizza in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Gargaro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Battaglia della Bainsizza, Gargaro e Santo Spirito della Bainsizza sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Gargaro ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 219. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2152.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1696.

Imposta complementare sul reddito nelle Colonie di diretto dominio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, relativo all'istituzione dell'imposta complementare;
Visto il R. decreto 12 agosto 1927, n. 1463;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta complementare sul reddito che in relazione all'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, grava sui redditi dei cittadini italiani che per ragioni di pubblico ufficio risiedano nelle Colonie di diretto dominio, dovuta dal 1° gennaio 1928 in poi, sarà devoluta a favore delle singole Colonie.

Art. 2.

Oltre l'imposta di cui all'art. 1, il cittadino deve continuare a corrispondere nel Regno, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, l'imposta complementare dovuta sui redditi patrimoniali che eventualmente ivi possegga.

Art. 3.

I Governi delle singole Colonie determineranno l'imposta che i contribuenti dovranno corrispondere in relazione ai redditi percepiti in Colonia e invieranno comunicazione ai competenti uffici distrettuali del Regno della misura delle imposte ivi applicate, trasmettendo inoltre copia delle even-

tuali denunzie di redditi prodotti in Colonia dagli stessi contribuenti ai fini di determinare l'ammontare del tributo dovuto nel Regno.

Art. 4.

Il trasferimento in Colonia per ragioni di pubblico ufficio dà diritto allo sgravio della imposta complementare dal 1° dell'anno successivo, e dalla stessa data decorrerà il nuovo accertamento in Colonia.

Nel medesimo modo si procederà allorchè il cittadino rientra nel Regno.

Art. 5.

I termini di prescrizione stabiliti dall'art. 20, 2° comma, del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062, valgono anche per le Colonie.

Art. 6.

I Governi delle Colonie hanno la facoltà di emanare le norme per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di cui si tratta.

Art. 7.

Tutte le variazioni di aliquote, come pure le successive modificazioni sostanziali che venissero apportate nel Regno alle imposte suddette, in quanto applicabili, si intenderanno senz'altro estese alle Colonie per gli effetti del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 231. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2153.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1697.

Modificazioni delle norme relative alle tasse sugli affari in Eritrea ed in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visti i Regi decreti 2 ottobre 1924, n. 1674, e 3 luglio 1921, n. 1174, che approvano le norme relative alla tassa sugli affari nelle predette Colonie;

Uditi i Governatori della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 20 delle norme relative alla tassa sugli affari nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana approvati rispettivamente coi Regi decreti 3 luglio 1921, n. 1174, e 2 ottobre 1924, n. 1674, sono modificati come appresso:

« I documenti, gli atti e i contratti formati nel Regno o nelle altre Colonie e per i quali sono state pagate le tasse ivi stabilite possono usarsi in Eritrea e nella Somalia Italiana senza essere soggetti a quelle imposte col presente decreto, fatta eccezione per gli atti di trasferimento di beni immobili posti in Colonia per i quali, qualora il complesso delle tasse sugli affari pagate nel Regno o nelle altre Colonie, sia minore della tassa stabilita dall'annessa tariffa, deve pagarsi in Colonia la differenza.

« Gli atti e i contratti formati in Eritrea e nella Somalia Italiana per farne uso in Italia o nelle altre colonie italiane, ove esistono tasse sugli affari o che si riferiscono a beni ivi esistenti, sono soggetti ad una tassa corrispondente alla somma di quelle che sono dovute nel Regno o nelle altre Colonie per gli atti e i contratti medesimi.

« Se il bisogno di avvalersi degli atti e dei contratti nel Regno o nelle dette Colonie sorge dopo che si è pagata la tassa dovuta ai sensi dell'annessa tariffa, la differenza fra la tassa corrisposta e quella valutata come sopra deve essere versata presso gli uffici coloniali o presso gli uffici del Regno o delle dette altre Colonie prima che degli atti e dei contratti ivi sia fatto uso.

« Questa differenza non è dovuta qualora gli atti si debbano produrre in sede di ricorso.

« Dei contratti previsti nel secondo e terzo comma devesi presentare copia conforme all'ufficio di esazione al momento della liquidazione della tassa o della differenza, salvo che tale copia sia già stata presentata ai sensi del primo comma dell'art. 10.

« Per gli atti o contratti provenienti dall'estero si applicano, prima che se ne faccia uso, le tasse previste per gli atti e contratti corrispondenti, fatti in Colonia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 232. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2154.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1703.

Aggregazione dei comuni di Talamello e Maiolo, nonchè della frazione Libiano del comune di Sant'Agata Feltria, al comune di Mercatino Marecchia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Talamello e Maiolo, nonchè la frazione Libiano del comune di Sant'Agata Feltria, sono aggregati al comune di Mercatino Marecchia.

Art. 2.

I confini dei comuni di Mercatino Marecchia e Sant'Agata Feltria sono delimitati in conformità della pianta planimetrica vistata il 10 maggio 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Pesaro.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa e le Amministrazioni interessate, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Sant'Agata Feltria e Mercatino Marecchia, nonchè di determinare le condizioni dell'aggregazione dei comuni di Talamello e Maiolo a quello di Mercatino Marecchia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 238. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2155.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1706.

Disciplina delle concessioni di autorizzazioni ad eseguire fotografie e cinematografie a bordo degli aeromobili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visti gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le istanze intese ad ottenere l'autorizzazione di eseguire fotografie e cinematografie a bordo degli aeromobili, previste dall'art. 72 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, devono essere indirizzate al Ministero dell'aeronautica, Ufficio aviazione civile e traffico aereo.

Tali istanze devono contenere la precisa indicazione:

a) degli scopi che il richiedente si propone;

b) degli obbiettivi che egli intende ritrarre, e della estensione complessiva della zona che risulterà compresa nelle varie impressioni;

c) dell'aeroporto presso il quale egli intende esplicare la propria attività, con l'avvertenza che, per gli scopi contemplati nel presente decreto, non è permesso valersi di aeroporti non provvisti di comando militare permanente.

Art. 2.

L'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, fatti gli eventuali accertamenti sulle qualità morali del richiedente, sulla verità dei motivi addotti, e su quanto altro sia ritenuto opportuno, provoca al riguardo il parere dell'ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica e, ove tale parere sia favorevole, richiede successivamente, a norma dell'art. 72 del citato regolamento per la navigazione aerea, il nulla osta del Ministero della guerra e della marina. Ottenuto detto nulla osta, rilascia al richiedente il permesso previsto dallo stesso art. 72.

In tale permesso devono essere specificati gli obbiettivi consentiti, e l'aeroporto per il quale esso è valevole.

Art. 3.

L'Ufficio aviazione civile e traffico aereo informa della avvenuta concessione il comando della zona aerea territoriale entro la cui circoscrizione trovasi l'aeroporto designato nella concessione stessa.

Compete a tale comando di vigilare a che, nell'usufruire della concessione, il titolare di essa si attenga scrupolosamente a quanto è prescritto nel regolamento per la navigazione aerea e nel presente decreto.

A tal fine, la esecuzione delle fotografie e delle cinematografie aeree deve aver luogo con le modalità sotto specificate:

a) prima della partenza in volo di persona che sia titolare di una concessione, il comandante dell'aeroporto provvede personalmente, o a mezzo di apposito incaricato, a caricare gli apparecchi fotografici o cinematografici, rilevando la quantità e la specie delle lastre e delle pellicole che vengono portate a bordo. Tale operazione è fatta in presenza del titolare della concessione;

b) all'atto dell'approdo dell'aeromobile, il comandante dell'aeroporto ritira gli apparati contenenti lastre e pellicole impressionate, e li rimette senza indugio al competente comando della zona aerea territoriale, che provvede allo sviluppo di esse;

c) per le operazioni di sviluppo, ed eventualmente di stampa, il comando della zona aerea territoriale si avvale dei laboratori fotografici della Regia aeronautica, ovvero, se ciò non sia possibile, di altri laboratori, con tutte le garanzie ritenute opportune. Nell'un caso e nell'altro le spese sono a carico dell'interessato;

d) il comando della zona aerea territoriale dispone, quando lo ritenga opportuno, per il controllo della rotta seguita dall'aeromobile, a mezzo di un aeromobile militare.

Art. 4.

Se nelle lastre e nelle pellicole non risultino ritratti obbiettivi diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è concessa, il comando della zona aerea territoriale consegna all'interessato, insieme col materiale di sua pertinenza, un nulla osta per la riproduzione di esso.

Il rilascio di tale nulla osta può essere subordinato all'esame preventivo, da parte del Ministero della guerra o

della marina, di copia delle fotografie ritratte, qualora il Ministero della guerra o della marina ne abbia fatto specifica richiesta all'atto di rilasciare il proprio nulla osta di cui all'art. 2 del presente decreto.

Nel caso che risultino ritratti obbiettivi diversi da quelli consentiti, ovvero che il numero delle lastre e delle pellicole esistenti nell'aeromobile, all'atto della partenza, non corrisponda al numero accertato all'atto dell'approdo, il comando della zona aerea territoriale ordina il sequestro del materiale fotografico e cinematografico, e ne promuove la confisca, ai sensi dell'art. 75 del citato regolamento 11 gennaio 1925.

Art. 5.

Chiunque ritragga obbiettivi diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è concessa incorre nella immediata decadenza della autorizzazione stessa, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni penali esperibili a suo carico, ove la infrazione costituisca reato a norma delle leggi vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 241. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2156.

REGIO DECRETO 5 luglio 1928, n. 1709.

Istituzione in Genova dell'Ufficio dei conti per l'esecuzione del servizio dei conti correnti postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sul servizio dei conti correnti postali, approvato col R. decreto n. 622 del 9 maggio 1918, e successive modificazioni;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 6 agosto 1928 - Anno VI - è istituito in Genova l'Ufficio dei conti per l'esecuzione del servizio dei conti correnti postali.

L'Ufficio anzidetto, alla dipendenza della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Genova, disimpegnerà il servizio con tutti i correntisti della Liguria, aventi cioè domicilio nelle provincie di Genova, Imperia, Savona e Spezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 244. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2157.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1718.

Aggregazione dei comuni di Muceno e di Musadino a quello di Porto-Valtravaglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Muceno e di Musadino sono aggregati a quello di Porto-Valtravaglia.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 253. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2158.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1719.

Aggregazione del comune di Paitone a quello di Nuvolento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Paitone è aggregato a quello di Nuvolento.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico

4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 254. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2159.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1720.

Autorizzazione al comune di Valdagno a modificare la propria denominazione in « Valdagno di Trento ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 2 aprile 1928, con cui il podestà di Valdagno, in esecuzione della propria deliberazione 30 marzo 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Valdagno di Trento »;

Veduto il parere favorevole espresso dal commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione della provincia di Trento, con la deliberazione 24 aprile 1928;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Valdagno, in provincia di Trento, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Valdagno di Trento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 255 — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2160.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1721.

Riunione dei comuni di Arbizzo, Cadegliano e Viconago in un unico Comune denominato « Cadegliano-Viconago » con capoluogo a Cadegliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Arbizzo, Cadegliano e Viconago sono riuniti in unico Comune denominato « Cadegliano-Viconago », con capoluogo a Cadegliano.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 256. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2161.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1722.

Modificazione della denominazione del comune di Frassinello Monferrato in quella di « Frassinello-Olivola ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduto il Nostro decreto 15 aprile 1928, n. 976, col quale al comune di Frassinello Monferrato è stato aggregato quello di Olivola;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Frassinello Monferrato è modificata in quella di « Frassinello-Olivola ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 257. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2162.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1613.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Cagliari.

N. 1613. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Cagliari viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1928 Anno VI

Numero di pubblicazione 2163.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1614.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Napoli.

N. 1614. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Napoli viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2164.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1615.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « G. Bonifacio », in Rovigo.

N. 1615. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « G. Bonifacio », in Rovigo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2165.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1616.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Giacomo Leopardi », in Macerata.

N. 1616. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio « Giacomo Leopardi », in Macerata, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2166.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1617.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Giorgio Vasari », in Arezzo.

N. 1617. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Giorgio Vasari », in Arezzo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2167.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1619.

Autorizzazione al Regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 1619. R. decreto 21 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia viene autorizzato ad accettare un legato di cento azioni delle Assicurazioni generali di Venezia, disposto a suo favore dal compianto senatore Pompeo Molmenti.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2168.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1618.

Modifica allo statuto della Società italiana di dermatologia e sifilografia approvato con R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3010.

N. 1618. R. decreto 21 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 6 dello statuto della Società italiana di dermatologia e sifilografia approvato con R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3010.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2169.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1629.

Donazione allo Stato del manufatto denominato « Torre dell'Abate », sito nel comune di Mesola.

N. 1629. R. decreto 14 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Ministero stesso viene autorizzato ad accettare la donazione, fatta allo Stato dal Consorzio della Grande bonificazione ferrarese, del manufatto denominato « Torre dell'Abate », sito nel comune di Mesola.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2170.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1632.

Erezione in ente morale della Scuola di agricoltura « Luigi Napoleone Bacchi », in Gazzuolo.

N. 1632. R. decreto 7 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Scuola di agricoltura « Luigi Napoleone Bacchi », in Gazzuolo (Mantova), viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2171.

REGIO DECRETO 14 marzo 1928, n. 1637.

Contributo scolastico del comune di Monselice.

N. 1637. R. decreto 14 marzo 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Monselice, della provincia di Padova, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 118,772.55 a decorrere dal 1° gennaio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2172.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1638.

Contributo scolastico dei comuni di Maccagno Superiore e di Agra, ed annullamento di quello dei comuni di Campagnano Vedasca, Garabiolo, Maccagno Inferiore e Musignano.

N. 1638. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Maccagno Superiore, della provincia di Varese, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1341.73 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 752, viene elevato a lire 4499.56 a decorrere dal 1° gennaio 1928; e — con pari decorrenza — viene ridotto a L. 791.14 pel comune di Agra e vengono annullati per i comuni di Campagnano Pedasca, Garabiolo, Maccagno Inferiore e Musignano, i contributi scolastici stabiliti con i Regi decreti 21 gennaio 1915, n. 752, predetto, ed 11 febbraio 1915, n. 751.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2173.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1639.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Atripalda.

N. 1639. R. decreto 21 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Atripalda viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2174.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1641.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Angelo Spangaro e Aurelia De Palua », in Peseggia, frazione del comune di Scorzè.

N. 1641. R. decreto 14 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Angelo Spangaro e Aurelia De Palua », con sede in Peseggia, frazione del comune di Scorzè, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2175.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1642.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Mondavio.

N. 1642. R. decreto 21 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Mondavio viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2176.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1643.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Portobuffolè.

N. 1643. R. decreto 14 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Portobuffolè viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità per gli scopi di cui all'art. 55, lettera *d*), della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2177.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1644.

Fusione della Cassa di risparmio provinciale della Venezia Tridentina con la Cassa di risparmio di Trento.

N. 1644. R. decreto 10 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio provinciale della Venezia Tridentina con la Cassa di risparmio di Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2178.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1649.

Erezione in ente morale della Società ligustica di scienze e lettere, con sede in Genova.

N. 1649. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società ligustica di scienze e lettere, con sede in Genova, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2179.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1652.

Soppressione dei Collegi dei probiviri per l'industria metallurgica e per l'industria tessile, con sede in Vercelli.

N. 1652. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, sono soppressi i Collegi dei probiviri per l'industria metallurgica e per l'industria tessile, istituiti in Vercelli con i Regi decreti 12 novembre 1921, n. 1885, e 9 ottobre 1922, n. 1538.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2180.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1650.

Istituzione in Palermo di un Collegio di probiviri per l'industria metallurgica e meccanica.

N. 1650. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, è istituito in

Palermo, ai sensi del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per l'industria metallurgica e meccanica, in sostituzione di quello istituito, con identica competenza per materia e per territorio, in base alla legge 15 luglio 1893, n. 295.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2181.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1651.

Soppressione dei Collegi dei probiviri per l'industria alimentare e per l'industria della seta e tessile, con sede in Caserta.

N. 1651. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, sono soppressi i Collegi dei probiviri per l'industria alimentare e per l'industria della seta e tessile, istituiti in Caserta con i Regi decreti 31 marzo 1921, n. 1265, e 4 dicembre 1921, n. 1977.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1928 - Anno VI

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anita Boschin di Giuseppe nata a Trieste il 1° luglio 1903 e residente a Trieste, via Udine n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Boschini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anita Boschin è ridotto in « Boschini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Boschin fu Giuseppe nato a Gorizia il 3 aprile 1866 e residente a Trieste, via Udine, n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Boschini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Boschin è ridotto in « Boschini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Boschin nata Sedmach fu Luigi, nata il 31 luglio 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Beacovich fu Matteo nato a Visinada d'Istria il 4 aprile 1873 e residente a Trieste, via Madonnina, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Beaco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Beacovich è ridotto in « Di Beaco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Beacovich nata Zecchini fu Luigi, nata il 7 luglio 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Diego Bechtinger fu Carlo nato a Trieste il 28 ottobre 1888 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 27, e diretta ad ottenere

a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bettini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Diego Bechtinger è ridotto in « Bettini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Paolo Boschin di Giuseppe, nato a Trieste il 30 giugno 1906 e residente a Trieste, via Udine, n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Boschini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Paolo Boschin è ridotto in « Boschini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Bosich fu Eligio nato a Scardone il 17 maggio 1884 e residente a Trieste, Corso Garibaldi, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Natali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bosich è ridotto in « Natali ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Italia Bosich nata Karis fu Giovanni, nata il 3 febbraio 1890, moglie;
2. Ervino di Francesco, nato il 22 settembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Remigio Bradicich fu Giuseppe nato a Pedena il 9 aprile 1888 e residente a Trieste, via C. Rittmeyer, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bracci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Remigio Bradicich è ridotto in « Bracci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Bradicich nata Udovissich di Narciso, nata il 25 settembre 1905, moglie;
2. Remigia Maria di Remigio, nata il 6 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Bussanich di Matteo nato a Trieste il 29 novembre 1896 e residente a Trieste, via G. D'Annunzio, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bussani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Bussanich è ridotto in « Bussani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Cah fu Antonio nato a Trieste il 1° settembre 1905 e residente a Trieste, via Concordia, n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Cah è ridotto in « Ciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Canz fu Giacomo nato a Trieste il 1° ottobre 1876 e residente a Trieste, via Aleardi, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Canzio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Canz è ridotto in « Canzio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Angelica Canz nata Gelsomini fu Luciano, nata il 2 dicembre 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Cattarinich fu Giovanni nata a Lussimpiccolo il 24 febbraio 1883 e residente a Trieste, vicolo della Valle, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Catterini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Cattarinich è ridotto in « Catterini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Cattarinich fu Giovanni nato a Lussimpiccolo il 13 novembre 1879 e residente a Trieste, vicolo della Valle, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gnnaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Catterini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente.

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cattarinich è ridotto in « Catterini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gabriella Cattarinich nata Wassel di Federico, nata il 1° gennaio 1884, moglie;
2. Nives di Giovanni, nata il 31 agosto 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Cerkvenik di Giuseppe nato a Vic (Lubiana) il 5 marzo 1885 e residente a Trieste, Valle di Rozzol, n. 605, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerqueni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cerkvenik è ridotto in « Cerqueni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Cerkvenik nata Zolia fu Gregorio, nata il 13 settembre 1883, moglie;
2. Mario di Giuseppe, nato il 10 maggio 1912, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 29 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Cermel fu Valentino nato a Trieste il 4 agosto 1897 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, n. 529, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cermeli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Cermel è ridotto in « Cermeli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Cerovaz fu Giuseppe, nato a Trieste il 20 agosto 1881 e residente a Trieste, via S. Francesco, n. 25-1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Cerovaz è ridotto in « Cerani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Cerovaz nata Levi fu Moisè, nata il 24 giugno 1879, moglie;
2. Sara di Antonio, nata il 15 agosto 1907, figlia;
3. Elsa di Antonio, nata il 6 giugno 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Cerovaz fu Giuseppe nato a Trieste l'11 dicembre 1875 e residente a Trieste, via Antonio Stoppani, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto nell'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Cerovaz è ridotto in « Cerani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Cerovaz nata Mornig fu Giovanni nata l'8 gennaio 1861, moglie;
2. Clelia di Ettore, nata il 16 febbraio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giustina Ciach fu Giuseppe nata a Sermin il 5 novembre 1896 e residente a Trieste, via A. Vespucci, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il Cognome della signorina Giustina Ciach è ridotto in « Ciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Raimondo Civilliach fu Raimondo nato a Muggia il 19 agosto 1868 e residente a Muggia, via Dante Alighieri, n. 178, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Civilliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raimondo Civilliach è ridotto n « Civilliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Civilliach nata Ubaldini di Giovanni, nata il 12 marzo 1880, moglie;
2. Amelia di Raimondo, nata il 7 maggio 1908, figlia;
3. Maria di Raimondo, nata il 10 maggio 1911, figlia;
4. Ugo di Raimondo, nato il 6 giugno 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Cobau di Silvio nata a Trieste il 22 luglio 1901 e residente a Trieste, piazza Ospedale, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavalli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Cobau è ridotto in « Cavalli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Cobau fu Innocente nato a Trieste il 5 luglio 1873 e residente a Trieste, piazza Ospedale, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la

riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavalli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Cobau è ridotto in « Cavalli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elvira Cobau nata Catter fu Giuseppe, nata il 31 ottobre 1877, moglie;
2. Silvana di Silvio, nata il 12 ottobre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina ved. Crisman fu Elisabetta Lucchetta nata a Trieste l'8 ottobre 1872 e residente a Trieste, via della Tesa, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crisimani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina ved. Crisman è ridotto in « Crisimani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Moisè Dlugacz fu Israele nato a Skala (Polonia) il 12 gennaio 1884 e residente a Trieste, via Valdirivo, n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Deluca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Moisè Dlugacz è ridotto in « Deluca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ester Rachel Dlugacz nata Lapajowker fu Ermanno, nata il 5 dicembre 1894, moglie;
2. Gisella di Moisè, nata il 6 settembre 1919, figlia;
3. Clara di Moisè, nata il 17 settembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Domancich fu Giorgio nato a Trieste il 6 febbraio 1894 e residente a Trieste, via Porta, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Domanini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Domancich è ridotto in « Domanini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Domancich nata Ursich di Gisella, nata il 21 febbraio 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Corrado Exner fu Corrado nato a Pola il 2 febbraio 1900 e residente a Monfalcone, via Cosulich, n. 232, e diretta ad ottenere a

termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Enneri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Corrado Exner è ridotto in « Enneri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Iaconcig di Giovanni nato a Cormons (Gorizia) il 1° maggio 1868 e residente a Trieste, via Cologna, n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Digiacomo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Iaconcig è ridotto in « Digiacomo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Iaconcig nata d'Adamo fu Valentino, nata il 1° maggio 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Igino Iaconcig di Giovanni nato a Cormons (Udine) il 26 agosto 1899 e residente a Lodi, via Colle Eghezzone, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Digiacomo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Igino Iaconcig è ridotto in « Digiacomo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Iurisevich fu Michele nata a Trieste il 6 giugno 1882 e residente a Trieste, via degli Antenorei, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Digiorgio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Iurisevich è ridotto in « Digiorgio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Daria Iurissevich di Adolfo nata a Muggia il 28 maggio 1906 e residente a Muggia, via Mazarei, n. 754, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Daria Iurissevich è ridotto in « Giorgetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Iurisevich fu Michele nato a Trieste il 20 luglio 1889 e residente a Trieste, via degli Antenorei, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Digiorgio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Iurisevich è ridotto in « Digiorgio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Iurisevic fu Michele nato a Trieste l'8 febbraio 1884 e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Digiorgio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Iurisevic fu Michele è ridotto in « Digiorgio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eugenia Iurisevic nata Strauss fu Anna, nata il 19 luglio 1882, moglie;
2. Annita di Giovanni, nata il 3 agosto 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Iurissevic fu Michele nato a Trieste il 22 aprile 1891 e residente a Trieste, via Madonnina, n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Digiorgio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Iurissevic è ridotto in « Digiorgio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Iurissevic nata Parenzan di Nicolò, nata il 12 luglio 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 31 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.82	Belgrado	33.65
Svizzera	368.05	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.835	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.69	Norvegia	5.10
Spagna	314.56	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.566	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.693	Danimarca	5.10
Praga	56.65	Rendita 3,50 %	71.575
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.31	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.05	Consolidato 5 %	82.875
New York	19.11	Littorio 5 %	82.575
Dollaro Canadese	19.06	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.85
Oro	368 73		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.